

Due Decreti berlusconiani

Osvaldo Roman

27-03-2005

Lo stile di questo governo è ormai tristemente noto: si basa sulla più totale falsificazione dei fatti: così che alla reale portata dei provvedimenti i cittadini possono arrivare solo se nel tempo arrivano a misurarsi concretamente con i loro effetti.

Sul cosiddetto "**Diritto dovere**" si è già alzato il polverone dei media governativi: il decreto dopo il parere favorevole di maggioranza delle Commissioni parlamentari competenti è stato oggi approvato dal Consiglio dei ministri. Vale la pena di ricordare che nella seduta del 14 ottobre 2004 la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 aveva espresso la mancata intesa sugli articoli 4, 5, 6 comma 1. Il Governo è andato avanti ugualmente adottando così una procedura straordinaria non applicabile al contrasto di merito manifestato dalle Regioni che come tale doveva essere risolto con l'adozione di soluzioni concordate sui temi controversi.

Tra tali temi figurava quello della mancata presentazione del Piano finanziario di cui l'articolo 1, comma 3 della legge 53/2003, mancanza che dal governo è stata definita "*non condizionante l'emanazione dei decreti legislativi*". Inoltre sullo stesso schema di decreto e per le medesime valutazioni espresse dalla conferenza Unificata si erano già pronunciare negativamente sia l'ANCI che l'UPI. Il decreto che non accoglie le più importanti valutazioni critiche espresse dal CNPI nella seduta del 15 luglio 2004, dimostrando tutta la sua vacuità ordinamentale, ignora che l'obbligatorietà e la gratuità dei primi 8 anni di istruzione inferiore, così come sono previsti dalla Costituzione e riconfermati dalla Costituzione europea, non possono in alcun modo essere modificati per legge ordinaria sotto i loro diversi aspetti (obbligo di assolvimento per le famiglie e di istituzione delle scuole da parte dello Stato).

La riformulazione dell'obbligo formativo di cui alla legge 144/99, art. 68, presenta elementi di confusione e di contraddittorietà che riguardano:

- l'assoluta **incoerenza fra gli obiettivi dichiarati e i mezzi utilizzati per raggiungerli**; l'evocazione infatti del successo scolastico, della garanzia di occupabilità e della cittadinanza attiva non è di per sé sufficiente alla loro realizzazione, infatti la riduzione del tempo scuola e delle discipline, la riduzione di risorse, economiche e professionali, altrove realizzati, negano nei fatti la possibilità di conseguire l'obiettivo della qualità;

- l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione deve essere inteso come **impegno imprescindibile** delle istituzioni al fine di assicurare la piena realizzazione della persona nei termini e nei modi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione;

- la gratuità, nonostante il limite dichiarato dei 12 anni, riguarda esclusivamente l'**esonero progressivo dal pagamento delle tasse scolastiche** di iscrizione e di frequenza e infatti a tale obiettivo sono unicamente destinate le esigue risorse presenti nel decreto;

- l'apprendistato previsto come contratto triennale dalle norme attuative della legge 30/2003 che non può iniziare prima dei 15 anni di età, comporta la necessità, non contemplata nel decreto, di prevedere **forme istituzionali di frequenza** all'interno del secondo ciclo per gli allievi che terminano il primo ciclo di istruzione con età inferiore ai 15 anni;

- la previsione di far dipendere la sanzionabilità del **mancato assolvimento** del diritto dovere dall'art. 4 della Costituzione appare **difficilmente sostenibile**. Tale norma della Carta Costituzionale parla, infatti, di un dovere civico e morale, quello di concorrere allo sviluppo della società, sulla cui sanzionabilità si espresse in senso contrario proprio l'Assemblea Costituente.

Inoltre la mancata conoscenza del piano attuativo dell'impianto del secondo ciclo pone serie difficoltà di valutazione dell'impatto del decreto. Per di più, le varie tematiche sono affrontate con una serie di provvedimenti non contestuali e non sempre coerenti pienamente tra loro.

L'articolo 3 definisce erroneamente destinate "all'obbligo formativo" le anagrafi regionali costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 144/799 per seguire l'andamento dell'assolvimento dell'"obbligo scolastico".

Le soluzioni proposte negli articoli 4 (azioni per il successo formativo), 5 (passaggi tra i vari percorsi) risultano mancanti delle necessarie risorse economiche e quindi sono minate a priori sul piano della fattibilità.

Anche lo schema di decreto sull'**alternanza Studio-lavoro** è stato presentato alle Camere, nonostante che nella seduta del 14 ottobre 2004 la Conferenza abbia espresso la mancata intesa con motivazioni in parte analoghe a quelle formulate per il primo decreto.

Analogamente negative furono le valutazioni espresse sia l'ANCI che l'UPI che dal CNPI.

Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri postula il richiamo ad elementi di contesto che, lungi dall'aver natura solo formale, sembrano incidere significativamente sull'attuazione dell'alternanza e sul ruolo che essa riveste all'interno del sistema educativo

dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale, quali:

- la **mancanza di provvedimenti definitivi** che traccino il quadro del secondo ciclo e definiscano gli obiettivi di apprendimento in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni e il profilo di uscita degli studenti;
- le **incertezze gravanti circa l'estensione del principio di autonomia**, costituzionalmente garantito, anche alle istituzioni formative e non solo a quelle scolastiche;
- la **carenza** di linee di riferimento relative alle **modalità organizzative** ed all'individuazione delle **risorse** umane e finanziarie;
- l'assenza di una chiara identificazione dei profili e dei requisiti che le **imprese coinvolte** devono possedere.

L'alternanza scuola-lavoro, anche alla luce del dettato di cui all'art. 4 della L.53/03, avrebbe dovuto essere intesa come una strategia didattica del secondo ciclo, in grado di rispondere a bisogni formativi individuali connessi con diversi stili cognitivi di apprendimento per mettere l'allievo nelle condizioni di percepire la complessità del sistema del lavoro, favorire forme di auto orientamento scolastico e professionale e promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, muovendo da problemi concreti, contestualizzati e connessi all'esperienza lavorativa. Quindi lungi dall'essere un percorso limitato solo ad alcuni indirizzi o destinato al recupero di alunni in difficoltà, si sarebbe dovuta configurare come metodologia d'insegnamento/apprendimento atta a perseguire finalità educative e formative nell'ambito del secondo ciclo anche ai fini della correlazione dell'offerta educativa con lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e del raccordo tra la formazione d'aula e l'esperienza pratica.

Se dunque si intende l'alternanza come *“una modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo”*, non può non essere rilevata l'incongruenza esistente tra detta definizione e quella che si dà all'art. 1 c. 1, là dove è prevista la possibilità di svolgere con l'alternanza l'intera formazione tra i 15 e i 18 anni proponendola in tal modo come un percorso separato e come un ulteriore indirizzo.

Il decreto non esclude che l'alternanza riguardi solo una parte degli studenti invece di qualificarla come una metodologia didattica che deve rivolgersi a tutti, al fine di evitare che diventi un altro percorso formativo riservato ad alcuni: o solo i più bravi o i più deboli.

Il decreto manca di qualsiasi indicazione oraria, qualunque riferimento al rapporto tra aula ed extra scuola, precludendo alla presenza ancora una volta di tanti percorsi, molto diversi fra loro, che non rispondono ad un criterio minimamente unitario. Un curriculum, nominalmente uguale, potrebbe essere svolto con orari e discipline diversi.

La disposizione di cui all'art. 9 del decreto, non essendo indicato uno specifico stanziamento, fa dipendere la realizzazione dei progetti in alternanza dalle *“risorse destinate dal Fondo di cui all'articolo 4 della legge 440/97 e dal fondo di cui all'art. 68, comma 4, lett. 9) della legge 144/99”*, relegandola di fatto nell'ambito della formazione professionale e confliggendo in tal modo con la piena attuazione del *“diritto - dovere”* all'istruzione e con il conseguente riconoscimento a ciascuno ed a tutti dell'esercizio del diritto alle pari opportunità formative.

Si tratta, possiamo esserne certi, di misure che, per la loro ininfluenza o per la loro perniciosità, finiranno presto nel mucchio della mondezze da portare nella pubbliche discariche.

COMMENTI

Redazione - 27-03-2005

Il piatto di Tuttoscuola porge diversamente la notizia. Ci pare interessante pubblicarla.

dal Manifesto - 27-03-2005

Approvato il diploma dell'obbligo

Il governo ratifica altri due mattoni della riforma Moratti: l'«alternanza scuola-lavoro» e il «diritto-dovere» all'istruzione. Dai negozi alle imprese tutto fa «qualifica» e serve per «competenze spendibili sul mercato del lavoro»

M. BA.

ROMA

Prendere il diploma lavorando nel negozio o nell'impresa di papà? Da oggi si può. E' il governo della Casa delle libertà. E se qualcuno pensa ancora che lo stato abbia l'obbligo di istituire scuole pubbliche in tutto il paese (l'antico «obbligo scolastico») è fermo al giurassico pre-Moratti. Con i due decreti legislativi approvati ieri (giovedì - ndr) dal consiglio dei ministri infatti entrano in vigore due mattoni importanti della riforma della scuola del centrodestra: sono disciplinati sia la cosiddetta «alternanza scuola-lavoro» che la fine dell'obbligo scolastico. Nel continuo «restyling manageriale» che da anni imperversa sulla scuola, il terremoto linguistico e concettuale è continuo. Per esempio, i decreti assicurano a tutti «il diritto all'istruzione o alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età». La ministra quindi annuncia trionfante alla stampa: «Abbiamo aumentato l'obbligo scolastico fino a 18 anni». Peccato che la legge indichi anche la vera scappatoia: **«Dal compimento del 15mo anno di età fino ai 18 anni i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o con l'apprendistato».**

E a cosa serve questa «alternanza»? «Ad acquisire conoscenze spendibili nel mercato del lavoro» (Art. 1). Per capire di cosa si tratti in concreto basta pensare a quello che il decreto non dice: nel nuovo apprendistato (l'attuale obbliga almeno a 120 ore di scuola) non c'è alcuna prescrizione sulla presenza in aula e il lavoro degli adolescenti. Nell'ottica dell'autonomia inoltre il decreto demanda la definizione di quel rapporto a «convenzioni» tra la singola scuola e la singola impresa (oppure con associazioni, camere di commercio, aziende agricole, enti pubblici, privati o no profit). In sostanza **lo stato non dice una parola sulle ore che un ragazzo di 15 anni deve passare sui banchi insieme ad altri come lui. Né chiede alle aziende di consentire ai sindacati di intervenire a tutela dei giovani «apprendisti». Né le regioni vogliono saperne nulla, perché già dicono che per la riforma non ci sono soldi (la conferenza unificata infatti ha già bocciato il decreto Moratti).**

Chi è allora il motore di scelte così impegnative per un ragazzo? I genitori: è la famiglia il centro della nuova scuola à la carte, la quale, per legge, «ha l'obiettivo della crescita e della valorizzazione della persona umana».

Enrico Panini, Flc-Cgil, è inviperito: «L'alternanza scuola-lavoro è un termine che raccoglie alcune delle esperienze migliori della scuola italiana, esperienze che però duravano solo alcuni mesi ed erano state preparate a lungo in classe, ora invece viene usato per coprire ogni nefandezza». Furiosa anche Alba Sasso, Ds: «L'obbligo scolastico è un compito che la Costituzione affida allo stato, non un dovere delle famiglie o dei singoli studenti».

Già, perché nell'altro decreto approvato ieri l'obbligo della scuola diventa un semplice «diritto-dovere» che comincia dalla prima classe delle elementari, cioè a 6 anni. In questo modo il decreto «ridefinisce e amplia» (così è scritto) l'articolo 34 della Costituzione («L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita»). Ma è facile prevedere che le nuove sottomodalità di scuola, familiste o imprenditoriali, saranno scaricate sulle realtà più difficili. A vigilare il tutto ci sarà l'immane ma sempre misterioso e anglofono «sistema tutoriale».

L'obiettivo, giustamente rivendicato dal ministero, è abbattere la dispersione scolastica, una piaga che colloca l'Italia agli ultimi posti in Europa. Peccato che la soluzione preveda che a scuola non ci si vada più. «Lavori? Vale come se vai a scuola» tuona Alba Sasso, che ricorda anche che il governo non ha ancora approvato il decreto sull'istruzione secondaria.

Eppure ce ne sarebbe bisogno, di scuola e di una scuola diversa. Secondo l'Istat (dati 2001), gli italiani analfabeti o comunque privi di un titolo di studio sono 5.981.579, più di uno su dieci. E solo poco più di un italiano ogni due possiede una licenza media o elementare (26.907.758 persone). Si tratta di numeri che parlano da soli ma che diventano tanto più drammatici se la scuola sceglie programmaticamente di non aggredire il problema, lasciando la forbice tra «istruiti» e non alla (ben visibile) mano del mercato. Avere o non avere «competenze» dipende così sempre di più dal contesto socio-culturale di ogni studente e dalla famiglia di provenienza. Confindustria però approva: con l'alternanza scuola-lavoro «il sistema educativo italiano diventa più europeo», dice il vicepresidente con delega «all'education» Gianfelice Rocca. Piero Bernocchi, Cobas, parla invece di «truffa mass mediatica della ministra», dopo i decreti di ieri «ogni studente è autorizzato a uscire dalla scuola e a precipitare nel buco nero dell'apprendistato in azienda, con un futuro da precario, senza basi culturali né tutele, né pretese di alcun tipo».

Il fatto che a commentare l'ultima iniziativa del governo intervengano solo sindacalisti o i (pochissimi) politici più attenti (Ds, DI o Prc) dimostra il degrado a cui è giunto il nostro paese. Se la scuola da oggi diventa tirocinio, insomma, pare non scandalizzare nessuno.